



PRINCIPALI MISURE FISCALI
CONTENUTE NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266
(Legge finanziaria per il 2006)

Documento n. 2 del 3 febbraio 2006

Scheda di lettura

INDICE

| | | |
|--|------|---|
| <i>Premessa</i> | Pag. | 1 |
| 1. BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUTA IVA DEL 10% <i>(Art. 1, comma 42)</i> | " | 3 |
| 2. RISORSE PER LE AGENZIE FISCALI <i>(Art. 1, commi da 72 a 75)</i> | " | 3 |
| 3. CONTRIBUTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SU PREMI DI ASSICURAZIONE RELATIVI A VEICOLI A MOTORE ADIBITI A TRASPORTO MERCI <i>(Art. 1, comma 103)</i> | " | 3 |
| 4. DEDUZIONE FORFETARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE PER LE IMPRESE MINORI AUTORIZZATE ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI <i>(Art. 1, comma 103)</i> | " | 3 |
| 5. INAPPLICABILITÀ AGLI AUTRASPORTORI DI COSE PER CONTO TERZI DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA "SCHEDA CARBURANTE" <i>(Art. 1, comma 109)</i> | " | 4 |
| 6. AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO <i>(Art. 1, comma 121)</i> | " | 4 |
| 7. INDETRAIBILITÀ DELL'IVA PER ACQUISTO DI CICLOMOTORI, MOTOCICLI, AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI <i>(Art. 1, comma 125)</i> | " | 5 |
| 8. IMPOSTA DI PUBBLICITÀ PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE <i>(Art. 1, comma 128)</i> | " | 5 |
| 9. IVA PER LE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE <i>(Art. 1, comma 130)</i> | " | 6 |
| 10. RILEVANZA DELLE SVALUTAZIONI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DI PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI <i>(Art. 1, comma 131)</i> | " | 6 |
| 11. PROCEDURA PER IL RECUPERO DEGLI AIUTI DI STATO IN FAVORE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DICHIARATI ILLEGITTIMI <i>(Art. 1, comma 132)</i> | " | 8 |
| 12. ESENZIONE DA IMPOSTA PER IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI DESTINATI A SPECIFICHE ATTIVITÀ <i>(Art. 1, comma 133)</i> | " | 9 |

| | | |
|---|---|----|
| 13. IMPORTO MINIMO PER IL VERSAMENTO DEL DEBITO O IL RIMBORSO DEL CREDITO D'IMPOSTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI | " | 9 |
| <i>(Art. 1, comma 137)</i> | | |
| 14. REGIME TRIBUTARIO PER I PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI | " | 9 |
| <i>(Art. 1, comma 163)</i> | | |
| 15. DEFINIZIONE DEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' DINANZI LA CORTE DEI CONTI | " | 10 |
| <i>(Art. 1, commi da 231 a 233)</i> | | |
| 15.1. <i>I soggetti</i> | " | 10 |
| <i>(Art. 1, comma 231)</i> | | |
| 15.2. <i>Procedimento e definizione</i> | " | 10 |
| <i>(Art. 1, commi 232 e 233)</i> | | |
| 16. RIDUZIONE O ESENZIONE IRAP PER LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA | " | 10 |
| <i>(Art. 1, comma 299)</i> | | |
| 17. ABROGAZIONE DELL'ALIQUOTA RIDOTTA AI FINI IVA PER TALUNE PRESTAZIONI RESE DA SOCIETÀ COOPERATIVE | " | 11 |
| <i>(Art. 1, comma 306)</i> | | |
| 18. AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI STRUMENTALI PER L'ESERCIZIO DI ALCUNE ATTIVITÀ REGOLATE | " | 11 |
| <i>(Art. 1, commi 325, 327 e 522)</i> | | |
| 18.1. <i>Locazione finanziaria</i> | " | 12 |
| <i>(Art. 1, comma 325, n. 6)</i> | | |
| 18.2. <i>Registro dei beni ammortizzabili</i> | " | 12 |
| <i>(Art. 1, comma 326)</i> | | |
| 18.3. <i>Determinazione degli acconti</i> | " | 12 |
| <i>(Art. 1, comma 328)</i> | | |
| 19. MISURE DI SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE | " | 12 |
| 19.1. <i>Assegni per i nuovi nati</i> | " | 13 |
| <i>(Art. 1, commi da 331 a 333)</i> | | |
| 19.2. <i>Detrazione per ogni figlio ospitato in asili nido</i> | " | 13 |
| <i>(Art. 1, comma 335)</i> | | |
| 20. MISURE DI FAVORE PER LA RICERCA | " | 13 |
| <i>(Art. 1, commi da 351 a 355)</i> | | |
| 20.1. <i>Esclusione dalla tassa sulle concessioni governative per taluni brevetti</i> | " | 14 |
| <i>(Art. 1, comma 351)</i> | | |
| 20.2. <i>Esenzione da imposta di bollo per gli atti relativi al riconoscimento in Italia di taluni brevetti</i> | " | 14 |
| <i>(Art. 1, comma 352)</i> | | |
| 20.3. <i>Deducibilità dei fondi erogati per il finanziamento della ricerca</i> | " | 14 |
| <i>(Art. 1, commi 353 e 354)</i> | | |
| 21. MISURE DI FAVORE PER LE ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E PER LA RICERCA | " | 15 |
| <i>(Art. 1, commi da 337 a 340)</i> | | |

| | | |
|---|---|----|
| 22. SGRAVIO IVA PER I SOGGETTI DOMICILIATI E RESIDENTI FUORI DALLA COMUNITA' EUROPEA <i>(Art. 1, comma 356)</i> | “ | 15 |
| 23. RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO <i>(Art. 1, commi 361 e 362)</i> | “ | 16 |
| 24. DISTRETTI PRODUTTIVI <i>(Art. 1, commi da 366 a 372)</i> | “ | 16 |
| 25. INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI ED INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI <i>(Art. 1, comma 412)</i> | “ | 16 |
| 26. “PREMIO DI CONCENTRAZIONE” ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE <i>(Art. 1, commi 418 e 419)</i> | “ | 17 |
| 27. ACCISA PER IL BIODIESEL <i>(Art. 1, comma 421)</i> | “ | 17 |
| 28. INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DI TERRENI SOGGETTI AD ESPROPRIAZIONE <i>(Art. 1, comma 444)</i> | “ | 17 |
| 29. ADDIZIONALE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO PER LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO <i>(Art. 1, comma 466 e 467)</i> | “ | 18 |
| 30. RIVALUTAZIONE DI BENI D'IMPRESA, PARTECIPAZIONI ED AREE FABBRICABILI <i>(Art. 1, commi da 469 a 476)</i> | “ | 18 |
| 30.1. <i>Ambito soggettivo</i> | “ | 19 |
| 30.2. <i>Ambito oggettivo</i> | “ | 19 |
| 30.3. <i>Modalità di rivalutazione</i> <i>(Art. 1, comma 469)</i> | “ | 20 |
| 30.4. <i>Limite per la rivalutazione</i> | “ | 21 |
| 30.5. <i>Imposta sostitutiva dovuta</i> <i>(Art. 1, comma 471)</i> | “ | 21 |
| 30.6. <i>Riconoscimento fiscale dei maggiori valori</i> <i>(Art. 1, comma 470)</i> | “ | 21 |
| 30.7. <i>Saldo attivo di rivalutazione</i> | “ | 21 |
| 30.8. <i>Affrancabilità del saldo di rivalutazione</i> <i>(Art. 1, comma 472)</i> | “ | 22 |
| 30.9. <i>Rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate</i> <i>(Art. 1, comma 473)</i> | “ | 22 |
| 30.10. <i>Condizione per la rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate</i> <i>(Art. 1, comma 474)</i> | “ | 22 |
| 30.11. <i>Imposta sostitutiva</i> <i>(Art. 1, comma 475)</i> | “ | 23 |
| 31. QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE <i>(Art. 1, comma 481)</i> | “ | 23 |

| | | |
|--|---|----|
| 32. CESSIONE DI IMMOBILI | “ | 23 |
| (Art. 1, commi da 495 a 498) | | |
| 32.1. <i>Imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze derivanti da cessioni immobiliari</i> | “ | 24 |
| (Art. 1, comma 496 e 498) | | |
| 32.2. <i>Imposta di registro per le cessioni di immobili ad uso abitativo</i> | “ | 25 |
| (Art. 1, commi 497 e 498) | | |
| 32.3. <i>Considerazioni</i> | “ | 25 |
| 33. PROGRAMMAZIONE FISCALE E PROPOSTA DI ADEGUAMENTO PER IL 2003 E 2004 | “ | 26 |
| (Art. 1, commi da 499 a 520) | | |
| 34. DEDUCIBILITÀ DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO | “ | 26 |
| (Art. 1, commi 521) | | |
| 35. PROROGHE VARIE | “ | 27 |
| 35.1. <i>Norme in materia di accisa</i> | “ | 27 |
| (Art. 1, comma 115) | | |
| 35.2. <i>Imposizione sui bitumi di petrolio</i> | “ | 28 |
| (Art. 1, comma 116) | | |
| 35.3. <i>Detrazione dall'IRPEF delle spese sostenute per opere di manutenzione e salvaguardia dei boschi</i> | “ | 28 |
| (Art. 1, comma 117) | | |
| 35.4. <i>Aliquota IRAP ridotta per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi</i> | “ | 28 |
| (Art. 1, comma 118) | | |
| 35.5. <i>Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari</i> | “ | 29 |
| (Art. 1, comma 119) | | |
| 35.6. <i>Agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina</i> | “ | 29 |
| (Art. 1, comma 120) | | |
| 35.7. <i>Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera da soggetti residenti in Italia</i> | “ | 29 |
| (Art. 1, comma 122) | | |
| 35.8. <i>Determinazione dei redditi di lavoro dipendente: contributi di assistenza sanitaria</i> | “ | 29 |
| (Art. 1, comma 123) | | |
| 35.9. <i>“Clausola di salvaguardia” per i contribuenti</i> | “ | 29 |
| (Art. 1, comma 124) | | |
| 35.10. <i>Esenzione dalle imposte d'atto per le formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della valle del Belice</i> | “ | 29 |
| (Art. 1, comma 126) | | |
| 35.11. <i>Deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante</i> | “ | 30 |
| (Art. 1, comma 129) | | |
| 35.12. <i>Compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF</i> | “ | 30 |
| (Art. 1, comma 152) | | |
| 35.13. <i>Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP</i> | “ | 30 |
| (Art. 1, comma 165) | | |

PRINCIPALI MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (Legge finanziaria per il 2006)

Premessa

La manovra di bilancio di fine anno 2005 si compone dei seguenti provvedimenti:

- il **Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2006-2009**;
- il **D.L. 30 settembre 2005, n. 203** ("Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria") pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005.
- la **Legge 23 dicembre 2005, n. 266** ("*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*"), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 (e ripubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2006);
- la **Legge 23 dicembre 2005, n. 267** ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008*"), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 (e ripubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2006).

Una prima informazione sulle principali disposizioni di natura tributaria contenute nel D.L. n. 203 del 2005 (cosiddetto "collegato alla finanziaria"), nel testo risultante dalla legge di conversione, è stata fornita con la scheda di lettura della Fondazione Luca Pacioli documento n. 32 del 19 dicembre 2005.

Con il presente documento si dà informazione dei contenuti della legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per il 2006, che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2006.

Si segnalano in particolare i seguenti interventi:

la introduzione a regime del nuovo istituto della programmazione fiscale (paragrafo 33).

L'argomento sarà illustrato in una prossima circolare);

la nuova disciplina fiscale dei "distretti produttivi" (paragrafo 24. L'argomento sarà illustrato in una prossima circolare);

la proroga delle agevolazioni tributarie per la tutela del patrimonio edilizio (paragrafo 6);

la proroga delle disposizioni sulla rivalutazione dei beni d'impresa, delle partecipazioni e delle aree fabbricabili (paragrafo 30);
la introduzione di una imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze derivanti da cessione di immobili e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (paragrafo 32.1.).

1. BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA IVA DEL 10%

(Art. 1, comma 42)

Tra i beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 10%¹ è stata compresa anche l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e irrigazione.

2. RISORSE PER LE AGENZIE FISCALI

(Art. 1, commi da 72 a 75)

I finanziamenti² erogati³ a carico del bilancio dello Stato alle Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio) sono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione.

3. CONTRIBUTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SU PREMI DI ASSICURAZIONE RELATIVI A VEICOLI A MOTORE ADIBITI A TRASPORTO MERCI

(Art. 1, comma 103)

Le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci⁴ – fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo – possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006⁵.

In tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta IRAP.

4. DEDUZIONE FORFETARIA DI SPESE NON DOCUMENTATE PER LE IMPRESE MINORI AUTORIZZATE ALL'AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

(Art. 1, comma 106)

Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate prevista per le imprese minori autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi⁶ spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

1 L'efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 88, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2 Di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 70 del D.Lgs. n. 300 del 1999.

3 Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 300 del 1999.

4 Di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva

91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

5 Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

6 Di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

5. INAPPLICABILITÀ AGLI AUTRASPORTORI DI COSE PER CONTO TERZI DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA "SCHEDE CARBURANTE"

(Art. 1, comma 109)

Le disposizioni del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, relative alla disciplina degli acquisti di carburante per autotrazione⁷ non si applica alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto terzi⁸.

6. AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

(Art. 1, comma 121)

Sono prorogate per l'anno 2006 le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

- a taluni interventi⁹ di recupero del patrimonio edilizio (gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia¹⁰, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
- agli interventi¹¹ di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia¹² riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2007.

Le agevolazioni prorogate riguardano la possibilità di detrarre dall'imposta lorda dovuta a titolo di IRPEF le spese effettuate per una quota pari al 41% degli importi rimasti a carico del contribuente¹³.

Resta invariato l'ammontare complessivo entro cui si può fruire dell'agevolazione, che è pari ad un importo massimo di spesa di € 48.000, per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi: le spese effettuate nel 2006¹⁴ sono pertanto detraibili nella misura massima di € 19.680 (il 41% di 48.000).

La Finanziaria non ha invece prorogato la previsione che assoggettava all'aliquota IVA agevolata del 10% le prestazioni di servizi e l'acquisto di materiali utilizzati per gli interventi di recupero¹⁵. Di conseguenza le prestazioni di servizi per la manutenzione straordinaria e l'acquisto dei relativi materiali fatturati a partire dal 1° gennaio 2006 sono soggetti all'aliquota IVA ordinaria del 20%¹⁶.

7 Di cui al D.P.R. n. 444 del 1997.

8 La modifica non riguarda gli autotrasportatori per conto proprio (Telefisco del 31 gennaio 2006).

9 Di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge n. 457 del 1978, richiamato dall'art. 1 della legge 449 del 1997, a sua volta richiamato dal comma 5 dell'art. 2 della legge n. 289 del 2002. Si tenga presente che l'amministrazione finanziaria ha ripetutamente aderito ad un'interpretazione ampia degli interventi ivi menzionati.

10 Ivi compresi gli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni.

11 Di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, nel testo vigente al 31 dicembre 2003.

12 Di cui all'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della legge n. 447 del 1998.

13 Si ricorda che tale detrazione è stata introdotta, a partire dall'esercizio 1998, dalla legge n. 449 del 1997, ed è stata successivamente prorogata di anno in anno.

14 La data che rileva per l'individuazione del regime applicabile è quella di effettuazione del bonifico bancario postale.

15 Introdotta anch'essa dalla legge n. 449/1997 e prorogata, da ultimo, per tutto il 2005 con l'art. 23-bis del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, conv. con legge 27 febbraio 2004, n. 47.

16 L'innalzamento dell'aliquota IVA sugli interventi di manutenzione è compensato dall'innalzamento della quota di spese detraibili ai fini IRPEF, che passa dal 36% al 41% degli importi effettivamente rimasti a carico del contribuente.

Restano altresì invariate le modalità procedurali¹⁷ da seguire per fruire dell'agevolazione, nonché l'obbligo di ripartire la detrazione delle spese in dieci periodi d'imposta, salvo alcune eccezioni¹⁸.

7. INDETRAIBILITÀ DELL'IVA PER OPERAZIONI SU CICLOMOTORI, MOTOCICLI, AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI

(Art. 1, comma 125)

Sono apportate talune modifiche alle norme sulla indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto o importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli¹⁹:

- la indetraibilità è confermata sino al 31 dicembre 2006 (in luogo del 31 dicembre 2005²⁰;
- limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione dei veicoli mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, la indetraibilità, prima fissata nel 90%, è stata ridotta all'85% del relativo ammontare²¹;
- per le cessioni di veicoli per i quali l'IVA è stata detratta dal cedente solo in parte²² la base imponibile, prima assunta per il 10%, è ora assunta per il 15% del relativo ammontare²³.

8. IMPOSTA DI PUBBLICITÀ PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

(Art. 1, comma 128)

Per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, la pubblicità – in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti – è da considerarsi in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato²⁴.

A questo proposito, con disposizione interpretativa è stato chiarito che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai predetti soggetti, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità²⁵.

È disposta una nuova interpretazione della disposizione in base alla quale.

17 Si tratta in particolare delle comunicazioni preventive da effettuare al Centro operativo di Pescara, e alla ASL localmente competente.

18 Le detrazioni possono essere ripartite in 5 anni per i soggetti che hanno compiuto 75 anni, e in 3 anni per quelli che hanno compiuto 80 anni.

19 Di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. c); del D.P.R. n. 633 del 1972.

20 Vedi art. 30, comma 4, della legge n. 388 del 2000.

21 La detraibilità nella nuova maggiore misura riguarda i casi in cui l'imposta sull'acquisto sia esigibile successivamente al 1° gennaio 2006 (Telefisco del 31 gennaio 2006). Resta ferma la quota di indetraibilità IVA pari al 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

22 A norma del comma 4 dell'art. 30 della legge n. 388 del 2000.

23 Resta ferma la quota di indetraibilità IVA pari al 50% del relativo ammontare propulsori non a combustione interna.

24 Art. 90, comma 11-bis, della legge n. 289 del 2002.

25 Di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993.

9. IVA PER LE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

(Art. 1, comma 130)

Per effetto della legge n. 311 del 2004²⁶, le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai fini IVA.

Al riguardo, è stabilito che tale disposizione si applica²⁷ anche alle imprese individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aventi le caratteristiche dimensionali stabilite dalla legge n. 311 del 2004²⁸ ed assoggettate agli oneri di collegamento telematico ivi indicati.

10. RILEVANZA DELLE SVALUTAZIONI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DI PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

(Art. 1, comma 131)

In relazione al nuovo regime di esenzione delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni (art. 87 del TUIR), le disposizioni transitorie del decreto IRES avevano previsto che:

- a) non godono della esenzione le plusvalenze relative a partecipazioni realizzate negli esercizi 2004 e 2005 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte negli esercizi 2002 e 2003;
- b) corrispondentemente, le svalutazioni delle partecipazioni riprese a tassazione negli esercizi 2002 e 2003 sono deducibili se realizzate negli esercizi 2004 e 2005²⁹, e ciò in deroga alla normale indeducibilità delle minusvalenze realizzate se relative a partecipazioni che diano diritto alla esenzione di cui all'art. 87 del TUIR³⁰.

Tali disposizioni dettavano in sostanza una disciplina specifica per le plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo, nei soli esercizi 2004 e 2005 (le operazioni di realizzo verificatesi negli esercizi 2006 e seguenti rimanevano disciplinate dalle ordinarie disposizioni IRES), di partecipazioni che avessero i requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR, subordinandone il trattamento tributario alla deduzione o meno delle svalutazioni eventualmente effettuate sulle stesse partecipazioni nei soli esercizi 2002 e 2003 (non rilevavano quindi le eventuali svalutazioni effettuate negli esercizi 2001 e precedenti). Esaurita con il 31 dicembre 2005 la efficacia delle predette disposizioni transitorie, per le operazioni di realizzo di partecipazioni si tratta ora di applicare le ordinarie norme del decreto IRES.

A questo proposito, con l'art. 1, comma 131, la legge finanziaria ha stabilito che, ai fini

²⁶ Cfr. art. 1, comma 429.

²⁷ Con le modalità di cui al comma 431 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004.

²⁸ Cfr. comma 430 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004. La disposizione richiamata stabilisce che sono imprese di grande distribuzione commerciale le aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti *media* e *grande* struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

²⁹ Cfr. art. 4, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 344 del 2003.

³⁰ Cfr. art. 101, comma 1, del TUIR.

della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate “anche successivamente” al periodo d’imposta 2005, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002.

Tale disposizione è stata però già modificata, in quanto le svalutazioni di cui tenere conto sono tutte quelle dedotte “nei precedenti periodi d’imposta”³¹.

In altri termini, come pare d’intendere, le nuove recenti disposizioni ribadiscono, con una formulazione che non consente di fare alcuna distinzione (tra partecipazioni con diritto alla esenzione e le altre partecipazioni), un principio da sempre applicato ante riforma in sede di determinazione del reddito d’impresa: che le plusvalenze e minusvalenze relative a partecipazioni (immobilizzate) realizzate sono misurate dalla differenza tra quanto realizzato e il costo della partecipazione ceduta, assunto al netto delle svalutazioni eventualmente dedotte in tutti gli esercizi precedenti a quello di realizzazione.

La precisazione si è resa necessaria in quanto, nel sistema IRES – che ha effetto dall’esercizio 2004 – le svalutazioni delle partecipazioni sono sempre indeducibili (art. 101, comma 1, del TUIR) e per conseguenza il costo fiscale delle partecipazioni va sempre assunto al lordo delle svalutazioni effettuate (art. 110, comma 1, lett. d), del TUIR). Poiché ante riforma le svalutazioni erano fiscalmente riconosciute, con l’intervento di cui trattasi il legislatore ha voluto quindi confermare che di quelle svalutazioni va comunque tenuto conto, in deroga al principio del predetto art. 110.

Questo significa che:

a) se il realizzo riguarda una partecipazione che abbia i requisiti per la esenzione prevista dall’art. 87 del TUIR (ora solo parziale³²), è necessario misurare la plusvalenza fiscalmente esente o la minusvalenza fiscalmente indeducibile, a prescindere dal risultato contabile, sulla base della differenza tra quanto realizzato e il costo della partecipazione ceduta, assunto al netto delle svalutazioni eventualmente dedotte nei precedenti esercizi. In particolare, l’importo della plusvalente esente:

- aumenta in presenza di svalutazioni dedotte (quelle eventualmente effettuate negli esercizi 2003 e precedenti);
- diminuisce in presenza di svalutazioni non dedotte (tutte quelle effettuate dal 2004 in poi e le altre eventualmente effettuate negli esercizi 2003 e precedenti);

b) se il realizzo riguarda invece una partecipazione che non abbia i requisiti per la esenzione, è necessario anche in questo caso misurare la plusvalenza tassabile o la minusvalenza fiscalmente deducibile, a prescindere dal risultato contabile, sulla base della differenza tra quanto realizzato e il costo della partecipazione ceduta, assunto al netto delle svalutazioni eventualmente dedotte nei precedenti esercizi. In particolare, l’importo della plusvalente tassabile:

- aumenta in presenza di svalutazioni dedotte (quelle eventualmente effettuate negli esercizi 2003 e precedenti);
- diminuisce in presenza di svalutazioni non dedotte (tutte quelle effettuate dal 2004 in poi e le altre eventualmente effettuate negli esercizi 2003 e precedenti).

³¹ Cfr. art. 6 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 (entrato in vigore il 12 gennaio 2006).

³² La esenzione è limitata al 91% per le plusvalenze relative a cessioni effettuate dal 4 ottobre 2005 e all’84% per quelle effettuate dal 1° gennaio 2007 (cfr. art. 5, comma 1, lett. b) e comma 3, del D.L. n. 203 del 2005 e scheda di lettura della Fondazione Luca Pacioli n. 32 del 19 dicembre 2005).

Nulla dispone la norma circa la decorrenza. Potrebbe ricavarsene che il principio affermato dal comma 131³³ debba trovare applicazione a partire dall'esercizio 2006.

Si ritiene tuttavia che la volontà legislativa sia invece quella di dichiararlo applicabile anche agli esercizi precedenti, come pare desumersi dal riferimento alla cessione di partecipazioni effettuate "anche successivamente" al periodo d'imposta 2005. Tale ultima interpretazione non esplicherebbe nessun effetto sulle disposizioni transitorie applicate per gli esercizi 2004 e 2005, con riferimento alle partecipazioni con diritto alla esenzione (art. 4, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 344 del 2003), in quanto queste ultime vanno considerate evidentemente norme speciali.

11. PROCEDURA PER IL RECUPERO DEGLI AIUTI DI STATO IN FAVORE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DICHIARATI ILLEGITTIMI (Art. 1, comma 132)

Con la decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, la Commissione europea ha qualificato come aiuti di Stato (come tali, non compatibili con il mercato comune) l'esenzione triennale (1997-1999) dall'imposta sul reddito prevista di cui all'art. 3, comma 70, della legge n. 549 del 1995 a favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico³⁴ nonché i prestiti a tasso agevolato previsti a favore dei medesimi soggetti.

La legge n. 266 del 2005 apporta talune modifiche alla procedura³⁵ per il recupero di dette misure, dichiarate illegittime.

Si segnala, in particolare, la disposizione secondo cui il Ministero dell'interno - e non più l'Agenzia delle entrate - provvede, ove risulti l'obbligo di restituzione, alla notifica di avvisi contenenti la determinazione degli aiuti corrispondenti all'aiuto vietato e dei relativi interessi³⁶, tenuto conto dei dati forniti dalla predetta Agenzia sulla base³⁷ delle dichiarazioni dei redditi (presentate dai beneficiari del regime di esenzione fiscale) dei periodi d'imposta nei quali il regime è stato fruito³⁸.

Lo stesso Ministero provvede entro e non oltre sei mesi successivi al termine previsto dal comma 2 dell'art. 27 della legge n. 62/2005: sessanta giorni dal 12 maggio 2005 (data di entrata in vigore della legge)³⁹.

Con apposito regolamento⁴⁰, inoltre, saranno stabilite le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la quantificazione dell'aiuto indebito.

33 Il principio secondo il quale, in sede di determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e minusvalenze relative a partecipazioni (immobilizzate) realizzate sono misurate dalla differenza tra quanto realizzato e il costo della partecipazione ceduta, assunto al netto delle svalutazioni eventualmente dedotte in tutti gli esercizi precedenti a quello di realizzazione.

34 Costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990.

35 Di cui all'art. 27 della legge n. 62 del 2005.

36 Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della decisione 2003/193/CE della Commissione europea.

37 Di cui al comma 3 dell'art. 27 della legge n. 62 del 2005.

38 Con autoliquidazione delle imposte dovute.

39 Le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 27 della legge n. 62 del 2005 saranno stabilite con Provvedimento dirigenziale del Ministero dell'Interno (non già, quindi, del direttore dell'Agenzia delle entrate), adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilirà le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione dei casi rilevanti per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate da parte dei beneficiari del regime di esenzione fiscale.

40 Su proposta del Ministro dell'Interno, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti di rispettiva competenza.

12. ESENZIONE DA IMPOSTA PER IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI DESTINATI A SPECIFICHE ATTIVITÀ

(Art. 1, comma 133)

La vigente normativa⁴¹ dispone che sono esenti da imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali⁴² (soggetti passivi IRES) destinati esclusivamente allo svolgimento delle seguenti attività:

- assistenziali,
- previdenziali,
- sanitarie,
- didattiche,
- ricettive,
- culturali,
- ricreative e sportive,
- di religione e culto⁴³.

Il D.L. n. 203 del 2005 (conv. con modiff. dalla legge n. 248 del 2005) ha stabilito, con disposizione interpretativa, che la disposizione si intende applicabile alle predette attività a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività sopra elencate.

A questo ultimo riguardo, la legge n. 266 ha ora precisato che, con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima del 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 203), non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta.

13. IMPORTO MINIMO PER IL VERSAMENTO DEL DEBITO O IL RIMBORSO DEL CREDITO D'IMPOSTA IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

(Art. 1, comma 137)

A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello "730". Se la dichiarazione modello "730" viene comunque presentata non è dovuto, ai soggetti che presentano assistenza fiscale⁴⁴ alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

14. REGIME TRIBUTARIO PER I PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI

(Art. 1, comma 163)

La legge stabilisce che, a determinate condizioni⁴⁵, gli enti territoriali (ad esempio, le province, i comuni, le unioni di comuni etc.) possono deliberare la emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti⁴⁶.

41 Cfr. art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504 del 1992.

42 Cfr. art. 73, comma 1, lett. c), TUIR.

43 Ai sensi dell'art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985.

44 O al sostituto d'imposta.

45 Cfr. art. 37, della legge n. 724 del 1994.

46 Cfr. art. 35, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Nel confermare che i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali⁴⁷ sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%⁴⁸, è ora stabilito che tale imposta spetta per intero agli enti territoriali emittenti e va agli stessi versata.⁴⁹

15. DEFINIZIONE DEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ DINANZI LA CORTE DEI CONTI (Art. 1, commi da 231 a 233)

I soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado pronunciata in un giudizio di responsabilità dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, hanno la possibilità di estinguere il proprio debito mediante sanatoria con un considerevole abbuono delle somme da versare.

15.1. I soggetti (Art. 1, comma 231)

I soggetti che potranno avvalersi del “condono erariale” sono coloro nei cui confronti, per fatti commessi fino al 31 dicembre 2005 (antecedentemente l’entrata in vigore della legge finanziaria), sia stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado pronunciata in relazione a fatti che abbiano causato un danno erariale.

15.2. Procedimento e definizione (Art. 1, commi 232 e 233)

Per avvalersi della definizione, i soggetti interessati dovranno chiedere in sede di impugnazione alla competente sezione di appello della Corte dei Conti (sezioni giurisdizionali centrali) di poter definire il procedimento aperto nei loro confronti mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato nella sentenza. La sezione di appello, con decreto pronunciato in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo anche un termine per il versamento della somma stessa.

Il giudizio di appello di intenderà definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.

16. RIDUZIONE O ESENZIONE IRAP PER LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (Art. 1, comma 299)

Le regioni che si sono avvalse della facoltà di deliberare la riduzione o la esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti⁵⁰ possono estendere

⁴⁷ Ai sensi degli artt. 35 e 37 della legge n. 724 del 1994.

⁴⁸ Cfr. art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996.

⁴⁹ Con le modalità di cui al capo III del D.Lgs. n. 241 del 1997.

⁵⁰ Cfr. art. 21 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

il regime agevolato, deliberato nei confronti delle ONLUS, in materia di riduzione o esenzione dell'IRAP⁵¹, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

17. ABROGAZIONE DELL'ALIQUTA RIDOTTA AI FINI IVA PER TALUNE PRESTAZIONI RESE DA SOCIETÀ COOPERATIVE

(Art. 1, comma 306)

La legge finanziaria per il 2005 aveva stabilito che una serie di prestazioni rese dalle società cooperative e loro consorzi fossero comprese tra quelle soggette ad IVA all'aliquota ridotta del 4% (n. 41-bis della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972)⁵².

La legge n. 266 del 2005 ha ora abrogato tale disposizione.

18. AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI STRUMENTALI PER L'ESERCIZIO DI ALCUNE ATTIVITÀ REGOLATE

(Art. 1, commi 325, 327 e 522)

Facendo seguito alle analoghe disposizioni già introdotte per il solo esercizio 2005⁵³, la legge n. 266 del 2005 stabilisce una nuova disciplina a regime per l'ammortamento fiscale dei beni materiali strumentali utilizzati nell'esercizio delle seguenti attività regolate:

- distribuzione e trasporto di gas naturale⁵⁴;
- distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica⁵⁵.

Tra le più significative novità si segnalano le seguenti:

- le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività sopra indicate sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendoli costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili⁵⁶ e riducendo il risultato del 20%;
- la vita utile cui fare riferimento decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti;
- le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso;
- non è ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore;

51 Di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997.

52 Più precisamente, il comma 467 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004.

53 Cfr. art. 11-*quater* del D.L. n. 203 del 2005, conv. dalla legge n. 248 del 2005 (vedi circolare della Fondazione Luca Pacioli documento n. 32 del 19 dicembre 2005).

54 Di cui all'art. 2, comma 1, lett. *n*) e *ii*) del D.Lgs. n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas.

55 Di cui all'art. 2, commi 14 e 20, del D.Lgs. n. 79 del 1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2005.

18.1. Locazione finanziaria

(Art. 1, comma 325, n. 6)

In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice. Alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

Dette disposizioni si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente al 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore della legge finanziaria).

18.2. Registro dei beni ammortizzabili

(Art. 1, comma 326)

Le norme sull'accertamento delle imposte sui redditi⁵⁷ impongono a società, enti e imprenditori commerciali⁵⁸ la compilazione del registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Per i beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui si è detto, le indicazioni richieste ai fini della compilazione del registro dei beni ammortizzabili possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anni di acquisizione e vita utile.

18.3. Determinazione degli acconti

(Art. 1, comma 328)

È stata soppressa la disposizione secondo cui per l'esercizio 2006 nella determinazione degli acconti IRES e IRAP si sarebbe dovuto assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in materia contenute nel D.L. n. 203 del 2005 (art. 11-*quater*, comma 10, secondo periodo, del D.L. n. 203/2005, conv. dalla legge n. 248/2005).

19. MISURE DI SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

La legge appresta una serie di misure volte a sostenere le famiglie e la solidarietà per lo sviluppo socio-economico.

⁵⁶ Così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

⁵⁷ Più precisamente, l'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973.

⁵⁸ Di cui al primo comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 600 del 1973.

19.1. Assegni per i nuovi nati (Art. 1, commi da 331 a 333)

Per i nuovi nati, sono concessi i seguenti due assegni, pari ciascuno ad euro 1.000: uno, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005; l'altro, per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunicherà per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi (con riferimento al primo assegno) e, previa verifica dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione (con riferimento al secondo assegno).

Gli assegni potranno essere riscossi⁵⁹ dall'esercente la potestà sui figli semprechè:

- residente,
- cittadino italiano ovvero comunitario e appartenente a un nucleo familiare⁶⁰ con un reddito complessivo⁶¹ non superiore ad euro 50.000.

La condizione reddituale di cui si è detto deve essere autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.

19.2. Detrazione per ogni figlio ospitato in asili nido (Art. 1, comma 335)

Limitatamente al periodo d'imposta 2005, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%⁶² per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi.

Precisazioni sul punto sono state fornite dall'Agenzia delle entrate (Telefisco del 31 gennaio 2006).

20. MISURE DI FAVORE PER LA RICERCA (Art. 1, commi da 351 a 355)

Sono disposte misure che favoriscono il settore della ricerca scientifica.

58 Di cui al primo comma dell'art. 13 del D.P.R. n. 600 del 1973.

59 In deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori.

60 Per la nozione di nucleo familiare occorre fare riferimento all'art. 1 del decreto del ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2003.

61 Riferito all'anno 2004 ai fini del primo assegno e all'anno 2005 ai fini del secondo assegno..

62 Secondo le disposizioni dell'art. 15 del TUIR.

20.1. Esclusione dalla tassa sulle concessioni governative per taluni brevetti (Art. 1, comma 351)

Non sono più soggetti alla tassa sulle concessioni governative⁶³:

- i brevetti per invenzioni industriali e per nuove varietà vegetali;
- la licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali e la licenza speciale su brevetti per nuove varietà vegetali;
- la trascrizione di atti relativi ai brevetti;
- il brevetto per modelli di utilità;
- il brevetto per modelli e disegni ornamentali.

20.2. Esenzione da imposta di bollo per gli atti relativi al riconoscimento in Italia di taluni brevetti (Art. 1, comma 352)

Tra gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto⁶⁴ rientrano anche le istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.

20.3. Deducibilità dei fondi erogati per il finanziamento della ricerca (Art. 1, commi 353 e 354)

Per le società e dagli altri soggetti passivi IRES, sono integralmente deducibili dal reddito i fondi trasferiti, a titolo di contributo o liberalità, per il finanziamento della ricerca⁶⁵ in favore di:

- università,
- fondazioni universitarie⁶⁶,
- istituzioni universitarie pubbliche,
- enti di ricerca pubblici,
- fondazioni ed associazioni regolarmente riconosciute⁶⁷ aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica⁶⁸,
- enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, (ivi compresi l'ISS e l'ISPESL),
- enti parco regionali e nazionali.

Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito sono esenti da tasse e imposte indirette

63 Per effetto della soppressione degli artt. 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2005.

64 Cfr. tabella di cui all'allegato B annessa al D.P.R. n. 642 del 1972 e succ. modiff..

65 A titolo di contributo o liberalità.

66 Di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 388 del 2000.

67 A norma del regolamento di cui al D.P.R. n. 361 del 2000.

68 Individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute.

(diverse dall'IVA) e da diritti dovuti a qualunque titolo. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione sono ridotti del 90%.

21. MISURE DI FAVORE PER LE ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE E PER LA RICERCA

(Art. 1, commi da 337 a 340)

A titolo sperimentale, per il solo anno finanziario 2006⁶⁹, vale a dire per il solo periodo d'imposta 2005⁷⁰, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di IRPEF, una quota⁷¹ pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale⁷²;
- delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali⁷³;
- delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997⁷⁴;
- finanziamento della ricerca, scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

La destinazione del "5 per mille" si aggiunge al c.d. "meccanismo dell'8 per mille"⁷⁵.

Le modalità di destinazione del "5 per mille" sono state definite con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 gennaio 2006.

22. SGRAVIO IVA PER I SOGGETTI DOMICILIATI E RESIDENTI FUORI DALLA COMUNITÀ EUROPEA

(Art. 1, comma 356)

Le norme in materia di IVA⁷⁶ stabiliscono che le cessioni o soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea di beni per un complessivo importo⁷⁷ superiore a lire 300 mila (euro 150 circa) destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Ciò vale a condizione che sia emessa fattura⁷⁸.

Al riguardo, era previsto che la fattura dovesse recare anche l'indicazione degli estremi

69 Ed a titolo iniziale e sperimentale.

70 Il chiarimento in questo senso è contenuto nell'art. 31, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, in corso di conversione.

71 Le somme corrispondenti sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

72 Di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

73 Previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 383 del 2000.

74 Assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela delle cose di interesse artistico e storico; tutela della natura e dell'ambiente; ecc..

75 Di cui alla legge n. 222 del 1985.

76 Cfr. l'art. 38-*quater*, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972.

77 Comprensivo di IVA.

78 A norma dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972..

del passaporto o di altro documento equipollente. Tale ultimo adempimento è stato ora abrogato.

Resta fermo che per l'applicazione dello sgravio da IVA è necessario che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente⁷⁹. Su questo punto, la legge ha previsto che l'esemplare della fattura rechi anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale.

23. RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

(Art. 1, commi 361 e 362)

A decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti⁸⁰. Il limite massimo complessivo dell'esonero è di un punto percentuale.

24. DISTRETTI PRODUTTIVI

(Art. 1, commi da 366 a 372)

È stata introdotta nel nostro ordinamento la figura dei distretti produttivi, e sono stati disciplinati i vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari concessi a questa nuova figura. L'argomento sarà sviluppato in una circolare della Fondazione Luca Pacioli di prossima pubblicazione.

25. INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI ED INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

(Art. 1, comma 412)

In relazione ai contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate⁸¹, è stabilito che le risorse derivanti da rinunce o da revoche degli stessi contributi sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione alle agevolazioni, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità.

In materia di incentivi alle assunzioni⁸², è disposto che ove il datore presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse devono essere effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni.

⁷⁹ Vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione. In caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 entro un mese dalla scadenza del suddetto termine

⁸⁰ Di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989.

⁸¹ Cfr. l'art. 62, comma 1, lett. c) della legge n. 289 del 2002 e l'art. 8 della legge n. 388 del 2000.

⁸² Cfr. art. 63 della legge n. 289 del 2002.

26. "PREMIO DI CONCENTRAZIONE" PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(Art. 1, commi 418 e 419)

Con un recente provvedimento legislativo è stato attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta ("premio di concentrazione"⁸³) alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese⁸⁴ che prendono parte a processi di concentrazione (art. 9 del D.L. n. 35 del 2005, conv. dalla legge n. 80 del 2005⁸⁵).

Lo stesso provvedimento ha previsto, tra le altre condizioni, che *"l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione tra singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa ..."*.

A questo proposito, la legge n. 266 del 2005 ha esteso il beneficio anche agli imprenditori agricoli e ha specificato che la concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'art. 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'art. 2545-septies del codice civile.

27. ACCISA PER IL BIODIESEL

(Art. 1, comma 421)

Le norme relative ai prodotti sottoposti ad accisa⁸⁶ stabiliscono che, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate, *"di cui ..."* (questa è la modifica introdotta dalla legge finanziaria) *"... 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera"*.

28. INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE DI TERRENI SOGGETTI AD ESPROPRIAZIONE

(Art. 1, comma 444)

Il TUIR⁸⁷ qualifica come "redditi diversi" le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

La legge⁸⁸ estende tale disposizione alla fattispecie in cui sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva,

83 Nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, nella forma del credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione.

84 Di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

85 Cfr. scheda di lettura della Fondazione Luca Pacioli, documento n. 18 del 23 maggio 2005.

86 Cfr. art. 21 del Testo Unico n. 504 del 1995.

87 Cfr., in particolare, l'art. 67, comma 1, lett. b), ultima parte.

88 Cfr. art. 35 del D.P.R. n. 327 del 2001.

di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno di zone omogenee⁸⁹. La stessa legge prevede che gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui si è detto e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi.

La legge n. 266 ha stabilito che tale ultima disposizione deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

29. ADDIZIONALE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO PER LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO

(Art. 1, comma 466 e 467)

È istituita un'addizionale alle imposte sul reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito d'impresa e dagli esercenti arti e professioni⁹⁰ nella misura del 25%.

L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito e si applica alla quota di reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, rispetto all'ammontare totale dei ricavi o compensi.

I canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite scontano IVA nella misura ordinaria del 20% (in luogo dell'aliquota del 10%⁹¹) per la parte relativa ai corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico.

30. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA, DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE AREE FABBRICABILI

(Art. 1, commi da 469 a 476)

Sono riaperti i termini per rivalutare i beni d'impresa, le partecipazioni e le aree fabbricabili non ancora edificate, nel rispetto delle stesse norme già applicate per i passati esercizi, contenute nella sezione II del capo I della legge n. 342 del 2000, il Decreto del Ministero delle Finanze n. 162 del 2001 ed il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 2002, con talune novità.

La rivalutazione rimane facoltativa ed è eseguita dietro pagamento di un'imposta sostitutiva.

⁸⁹ Più precisamente, all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

⁹⁰ Nonché dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR intitolato "Redditi prodotti in forma associata".

30.1. Ambito soggettivo

Per effetto del rinvio alla legge n. 342 del 2000⁹² la rivalutazione può essere eseguita dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Inoltre, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, la rivalutazione può essere eseguita dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

- imprese individuali;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice ed equiparate;
- enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Possono accedere alla rivalutazione di cui alla legge finanziaria per il 2006 anche i seguenti soggetti non residenti nel territorio dello Stato:

- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica;
- persone fisiche che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Infine, possono eseguire la rivalutazione anche i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità⁹³.

30.2. Ambito oggettivo

La rivalutazione può riguardare:

- i beni d'impresa e le partecipazioni,
- le aree fabbricabili non ancora edificate, per le quali si applica però una disciplina specifica (vedi successivo paragrafo 30.9).

91 Cfr. il n. 123-ter della parte III della tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

92 Più precisamente, dagli artt. 10 e 15 del provvedimento.

93 "Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta" (art. 15, comma 2, della legge n. 342 del 2000).

Con riferimento alla prima categoria, possono essere oggetto di rivalutazione:

- i beni materiali⁹⁴ e immateriali⁹⁵, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.
- le partecipazioni in società controllate e collegate⁹⁶, costituenti immobilizzazioni.

30.3. Modalità di rivalutazione (Art. 1, comma 469)

La rivalutazione⁹⁷ può essere eseguita, con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2004 (in corso alla data del 31 dicembre 2004), nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2005⁹⁸.

In altri termini, i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare potranno effettuare la rivalutazione:

- nel bilancio relativo all'esercizio 2005,
- con riferimento ai beni iscritti in tale bilancio e che fossero già iscritti nel bilancio relativo all'esercizio 2004.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa⁹⁹.

Per i beni ammortizzabili materiali ed immateriali la rivalutazione¹⁰⁰ può essere eseguita con tre modalità diverse:

- rivalutando sia i costi storici, sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero
- rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo ovvero
- riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento.

La rivalutazione può essere eseguita anche al fine di eliminare gli effetti degli ammortamenti operati in applicazione di norme tributarie. I criteri seguiti devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio.

94 Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 162 del 2001, la rivalutazione ha per oggetto, in particolare, "i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire nonché quelli completamente ammortizzati ...".

95 Costituiscono immobilizzazioni immateriali i "beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati quali, ad esempio: i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative" (Agenzia delle entrate, circolare n. 207/E del 16 novembre 2000).

96 Ai sensi dell'art. 2359 del c. c.. Si segnala che l'art. 3 del D.M. n. 162 del 2001 conferma che "le azioni e le quote possedute dalla società, ente o impresa che esegue la rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e le azioni privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ...". Peraltro, la medesima disposizione stabilisce che "il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999". Sarebbe ricavarne che detto rapporto deve ora sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004.

97 Ad esclusione delle aree fabbricabili di cui all'art. 1, comma 473, della legge finanziaria.

98 Più precisamente, dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore della legge finanziaria).

99 A tal fine si intendono compresi in distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 342 del 2000. Per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata, la rivalutazione deve essere annotata per ciascun bene nel prospetto di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 342 del 2000 (ossia, un prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Vedi art. 4 del D.M. n. 162 del 2001).

100 Fermo restando il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio. Cfr. art. 5 del D.M. n. 162 del 2001.

30.4. Limite per la rivalutazione

I valori iscritti in bilancio ed in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

Gli amministratori e il collegio sindacale devono:

- indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni;
 - i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni
- attestare che la rivalutazione non eccede i predetti limiti di valore¹⁰¹.

30.5 Imposta sostitutiva dovuta (Art. 1, comma 471)

Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 6% per i beni non ammortizzabili.

Tenendo conto che la rivalutazione è eseguita nel bilancio 2005, l'imposta sostitutiva va versata "entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita".

30.6. Riconoscimento fiscale dei maggiori valori (Art. 1, comma 470)

Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

Per la rivalutazione eseguita nel bilancio relativo all'esercizio 2005, i maggiori valori saranno fiscalmente riconosciuti solo a decorrere dall'esercizio 2008.

30.7. Saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale sociale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge n. 266 del 2005 e alla legge n. 342 del 2000, con esclusione di ogni diversa utilizzazione¹⁰². In entrambi i casi l'importo da iscrivere in bilancio deve risultare al netto della imposta sostitutiva dovuta per accedere alla rivalutazione.

La riserva, ove non imputata al capitale, può essere ridotta solo con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2445, commi 2 e 3, del codice civile¹⁰³.

101 Cfr. art. 11 della legge n. 342 del 2000.

102 Cfr. , al riguardo, l'art. 13 della legge n. 342 del 2000.

103 In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 2445 del c. c..

Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione dell'apposita riserva ovvero mediante riduzione del capitale sociale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti,

30.8. Affrancabilità del saldo di rivalutazione (Art. 1, comma 472)

Il saldo di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (ad esclusione delle aree fabbricabili) può essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7%.

L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte dei redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- 10% nel 2006;
- 45% nel 2007;
- 45% nel 2008¹⁰⁴.

30.9. Rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate (Art. 1, comma 473)

Le disposizioni contenute nella già più volte citata legge n. 342 del 2000 si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate (o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti) incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nel registro dei beni ammortizzabili e nei registri IVA¹⁰⁵.

La rivalutazione deve essere riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea: a tal fine, si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

30.10. Condizione per la rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate (Art. 1, comma 474)

Quanto previsto al paragrafo precedente si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 475, 477 e 478 della legge n. 311 del 2004.

¹⁰⁵ Di cui agli artt. 16 e 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

¹⁰⁶ Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 34, terzo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973. I termini di accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

30.11. Imposta sostitutiva (Art. 1, comma 475)

L'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle aree edificabili non ancora edificate ammonta al 19% e deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- 40% nel 2006;
- 35% nel 2007;
- 25% nel 2008.

31. QUOTE DI PARTECIPAZIONE A FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (Art. 1, comma 481)

La legge stabilisce che sui proventi¹⁰⁷ derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare¹⁰⁸ la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50%¹⁰⁹.

Al riguardo, la legge n. 266 ha ora previsto che, qualora le quote dei predetti fondi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata¹¹⁰, la ritenuta è applicata¹¹¹ dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema¹¹².

32. CESSIONE DI IMMOBILI (Art. 1, commi da 495 a 498)

Nel quadro delle attività di contrasto all'evasione fiscale, è stabilito che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza dovranno destinare quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari¹¹³.

Con la stessa finalità, di contrasto all'evasione fiscale, è introdotta una nuova disciplina derogatoria del regime ordinario di tassazione delle plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi (comma 496) e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali ai fini dell'imposta di registro (comma 497), volta a far emergere i valori reali degli immobili oggetto di cessione.

107 Di cui all'art. 44, comma 1, lett. g) del TUIR.

108 Di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n. 351 del 2001, conv. dalla legge n. 410 del 2001.

109 Cfr. art. 7 del D.L. n. 351 del 2001, conv. dalla legge n. 410 del 2001.

110 Ai sensi dell'art. 80 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998.

111 Alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2 del D.L. n. 351 del 2001, conv. con modiff. dalla legge n. 410 del 2001.

112 I soggetti non residenti nomineranno quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998. Il rappresentante fiscale risponderà dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis del D.L. n. 351 del 2001 e provvederà a:

a) versare la ritenuta; b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

113 Agenzia e Guardia di finanza si avvarranno degli ordinari poteri di accertamento, disciplinati dal titolo IV del DPR n. 600/73, in particolare artt. 32 e 33 (ai fini delle imposte sui redditi) e dagli artt. 51 e 52 del DPR n. 131/86 (ai fini dell'imposta di registro).

32.1. Imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze derivanti da cessioni immobiliari (Art. 1, comma 496 e 498)

In caso di cessioni a titolo oneroso:

- di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
- di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,

dal 1° gennaio 2006, in deroga alla disciplina di cui all'art. 67, comma 1 lett. b), del TUIR, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 12,50%¹¹⁴.

I soggetti che possono avvalersi (trattasi di una facoltà) della tassazione sostitutiva sono le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa¹¹⁵, mentre i beni oggetto di trasferimento sono gli immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di pluralità di cedenti, la opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere esercitata anche da una parte dei cedenti (Telefisco del 31 gennaio 2006).

Nulla cambia circa i criteri di quantificazione della plusvalenza (art. 68, comma 1 e 2 TUIR): nel caso di cessione di fabbricati, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo pattuito e il prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo; , per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo pattuito e il prezzo di acquisto aumentato di ogni costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, nonché dell'ICI.

A seguito della richiesta della parte venditrice, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza suddetta, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunicherà altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

I contribuenti che riterranno di avvalersi di tali disposizioni sono esclusi dai controlli¹¹⁶ che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza effettueranno, come anticipato, in tema di vendite immobiliari. Nei loro confronti non troveranno applicazione né l'accertamento ai fini delle imposte dirette (ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR n. 600/1973), né l'accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di registro (ai sensi dell'art. 52, comma 1, DPR n. 131/1986).

114 In tal modo la plusvalenza, ossia la differenza tra il corrispettivo percepito all'atto della cessione ed il costo sopportato al momento dell'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, esce dal sistema impositivo IRPEF e viene assoggettato ad imposta sostitutiva. Si tratta di una norma di favore, in quanto mediamente dimezza l'aliquota d'imposta da applicare alle plusvalenze (normalmente quella media dell'IRPEF versata nei precedenti due anni), che in linea di massima, per i contribuenti della fascia intermedia (33-39%), è attorno al 25-30%.

115 Nonché gli altri soggetti per i quali sono configurabili "redditi diversi" (società semplici, enti non commerciali).

116 Disposti dal comma 495 della stessa legge finanziaria per il 2006.

32.2. Imposta di registro per le cessioni di immobili ad uso abitativo (Art. 1, commi 497 e 498)

La seconda disposizione in materia di cessioni di immobili riguarda le sole cessioni a titolo oneroso:

- fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
- aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo¹¹⁷ e relative pertinenze¹¹⁸. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione può riguardare anche le sole pertinenze (Telefisco del 31 gennaio 2006).

Per tali cessioni stipulate dal 1° gennaio 2006, all'atto della cessione, la parte acquirente potrà richiedere (trattasi di una facoltà), con dichiarazione resa al notaio e recepita nell'atto, che la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, in deroga al disposto dell'art. 43 DPR n. 131/86¹¹⁹, sia costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.

In altri termini, il corrispettivo pattuito esposto nell'atto diventa irrilevante sotto il profilo della tassazione, poiché le imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno liquidate sul valore catastale (multiplo predeterminato della rendita catastale aggiornata¹²⁰).

Quando la parte acquirente si sia avvalsa della facoltà di cui si è detto, gli onorari notarili – da calcolarsi sul valore indicato in atto – debbono essere ridotti del 20%.

I contribuenti che riterranno di avvalersi di tali disposizioni sono esclusi dai controlli¹²¹ che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza effettueranno, come anticipato, in tema di vendite immobiliari. Nei loro confronti non troveranno applicazione né l'accertamento ai fini delle imposte dirette (ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR n. 600/1973), né l'accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di registro (ai sensi dell'art. 52, comma 1, DPR n. 131/1986).

32.3. Considerazioni

Le due disposizioni menzionate ai paragrafi precedenti, anche se non coincidenti sotto il profilo soggettivo e oggettivo, potranno arrecare vantaggi di varia natura a tutti i soggetti interessati.

Gli *acquirenti* potranno meglio tutelare la loro posizione sotto il profilo legale (la esposizione in atto di un corrispettivo più aderente a quello reale potrà essere utile sia nel caso di finanziamenti assunti da banche, sia nel caso di eventuali procedure concorsuali contro il venditore. Essi dovranno però tenere conto di un possibile aumento della parcella notarile (da calcolare sul maggior valore dichiarato in atto rispetto a quello catastale).

I *venditori* potranno contenere l'onere tributario sulla plusvalenza realizzata (imposta sostitutiva del 12,50%, in luogo della maggiore aliquota mediamente dovuta), anche se la plusvalenza stessa potrà risultare maggiorata.

117 Ne sono quindi esclusi gli uffici, i negozi, i terreni, gli opifici, etc.

118 Quindi garage, cantine, soffitte.

119 L'art. 43 DPR n. 131/1986 stabilisce che la base imponibile ai fini dell'imposta di registro per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali è costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto.

120 Ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131/1986).

121 Disposti dal comma 495 della stessa legge finanziaria per il 2006.

Il *notaio* potrà evitare di accogliere in atto dichiarazioni di corrispettivo diverso da quello pagato e potrà liquidare gli onorari (appena aggiornati) su valori maggiori rispetto a quelli catastali.

Lo *Stato*, infine, avrà il vantaggio di rilevare prezzi degli immobili più aderenti alle reali condizioni di mercato, acquisendo così informazioni utili ai fini di una futura revisione degli estimi, con effetti positivi in prospettiva sul gettito IRPEF¹²². Vantaggi ne deriverebbero anche ai comuni, per il tributo ICI. ; eviterà altresì un rilevante contenzioso in tema di maggior valore ai fini dell'imposta di registro; ed incasserà più imposte dirette sulle parcelle dei notai, e maggiore IVA.

33. PROGRAMMAZIONE FISCALE E PROPOSTA DI ADEGUAMENTO PER IL 2003 E 2004

(Art. 1, commi da 499 a 520)

È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'istituto della programmazione fiscale.

Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile IRAP, relativi ai periodi d'imposta 2003 e 2004.

L'argomento sarà sviluppato in una circolare della Fondazione Luca Pacioli di prossima pubblicazione.

34. DEDUCIBILITÀ DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'AVVIAMENTO

(Art. 1, commi 521)

Il D.L. n. 203 del 2005, conv. dalla legge n. 248 del 2005¹²³, aveva disposto con effetto dall'esercizio 2005 che¹²⁴ la quota di ammortamento dell'avviamento è deducibile in misura non superiore ad un ventesimo del valore (in luogo di un decimo del valore). In sostanza, la deducibilità era stata dimezzata rispetto al passato.

La legge n. 266 del 2005, entrata in vigore dal 1° gennaio 2006, è intervenuta nuovamente sul tema, portando l'importo deducibile a titolo di ammortamento del valore dell'avviamento da un ventesimo ad un diciottesimo del valore stesso.

Poiché la norma nulla dispone in relazione alla decorrenza della nuova disposizione modificativa, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che essa va applicata dall'esercizio 2005 (dalla quota di ammortamento di competenza dell'esercizio 2005). Le quote di ammortamento dovranno essere determinate nel rispetto dei nuovi limiti massimi applicando al costo originario la nuova percentuale (5,56%), a decorrere dall'esercizio 2005, senza rideterminare le quote degli esercizi precedenti (Telefisco 31 gennaio 2006).

¹²² Altro effetto positivo per lo Stato può individuarsi nella maggiore IVA e imposte sui redditi sui compensi dovuti ai notai.

¹²³ Cfr. art. 5-bis, comma 2.

35. PROROGHE VARIE

La legge n. 266 del 2005 proroga numerose disposizioni in materia tributaria.

35.1. Norme in materia di accisa (Art. 1, comma 115)

A decorrere dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore della legge) e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

- le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate¹²⁵ di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione¹²⁶ (in questo ambito, a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 l'aliquota¹²⁷ per la emulsione con oli da gas usata come carburante è stabilita in euro 256,70 per mille litri);
- le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale¹²⁸;
- le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali¹²⁹;
- le disposizioni in materia di agevolazioni per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica¹³⁰;
- le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili¹³¹;
- le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E¹³²;
- le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine¹³³;
- le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra¹³⁴.

124 Attraverso la modifica alla disciplina della deducibilità fiscale delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento (di cui all'art. 103, comma 3, del TUIR).

125 Di cui all'art. 24, comma 1, lett. d), della legge n. 388 del 2000.

126 Fino al 31 dicembre 2006 si applica la disposizione secondo cui le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui si è detto "si applicano a quelle prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto" (purché tali emulsioni presentino determinate caratteristiche) (art. 1, comma 1-bis, del D.L. n. 452 del 2001, conv. dalla legge n. 16 del 2002).

127 Di cui al n. 1) della lett. d), della legge n. 388 del 2000.

128 Di cui all'art. 4 del D.L. n. 356 del 2001, conv. dalla legge n. 418 del 2001.

129 Di cui all'art. 5 del D.L. n. 356 del 2001, conv. dalla legge n. 418 del 2001.

130 Di cui all'art. 6 del D.L. n. 356 del 2001, conv. dalla legge n. 418 del 2001.

131 Di cui all'art. 27, comma 4, della legge n. 388 del 2000.

132 Di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

133 Di cui all'art. 21, comma 6, della legge n. 289 del 2002.

134 Di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 350 del 2003.

35.2. Imposizione sui bitumi di petrolio (Art. 1, comma 116)

Continua a esplicitare i suoi effetti l'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni¹³⁵, relativo all'imposizione sui bitumi di petrolio.

35.3. Detrazione dall'IRPEF delle spese sostenute per opere di manutenzione e salvaguardia dei boschi (Art. 1, comma 117)

Gli incentivi previsti per le spese sostenute ai fini della realizzazione di opere di manutenzione e salvaguardia dei boschi (consistente in una detrazione dall'imposta lorda IRPEF di una quota delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi)¹³⁶ sono prorogati al 31 dicembre 2006 (in luogo del 31 dicembre 2005).

35.4. Aliquota IRAP ridotta per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi (Art. 1, comma 118)

In materia di IRAP, imposta regionale sulle attività produttive¹³⁷, per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi¹³⁸ è confermata l'aliquota ridotta dell'1,9% anche per l'esercizio 2005¹³⁹.

Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 (dunque, non più per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005) l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75%.

35.5. Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari (Art. 1, comma 119)

I benefici fiscali di cui agli artt. 4 e 6 del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, riconosciuti alle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari¹⁴⁰ sono prorogati per l'anno 2006.

135 Di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995. Si segnala che per effetto del comma 116 dell'art. 1 della legge finanziaria a decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificati (di cui all'allegato I al medesimo testo unico) è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.

136 Previsto dall'art. 9 della legge n. 448 del 2001.

137 Di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997.

138 Di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973.

139 L'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9% per i sette (non più sei) periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 1998.

140 Dall'art. 11 della legge n. 388 del 2000.

35.6. Agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina
(Art. 1, comma 120)

Sono prorogate al 31 dicembre 2006 le agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina. Detto termine era stato già prorogato dalla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004)¹⁴¹.

35.7. Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera da soggetti residenti in Italia
(Art. 1, comma 122)

I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

Tale disposizione, già operante per gli anni dal 2003 al 2005, è stata prorogata anche per l'anno 2006.

35.8. Determinazione dei redditi di lavoro dipendente: contributi di assistenza sanitaria
(Art. 1, comma 123)

I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo predeterminato¹⁴². Per l'anno 2006, detto importo è stato fissato in euro 3.615,20.

35.9. "Clausola di salvaguardia" per i contribuenti
(Art. 1, comma 124)

È confermato che i contribuenti, anche relativamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare:

- le disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero
- le disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

35.10. Esenzione dalle imposte d'atto per le formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della valle del Belice
(Art. 1, comma 126)

Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice (colpiti dagli

¹⁴¹ Più precisamente il comma 571 dell'art. 1.

¹⁴² Di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

eventi sismici del gennaio 1968) sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa.

Le esenzioni decorrono (dal 1° gennaio 1968) fino al 31 dicembre 2006¹⁴³ (e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate).

35.11. Deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante

(Art. 1, comma 129)

Le disposizioni in materia di deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante¹⁴⁴ si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

35.12. Compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF

(Art. 1, comma 152)

Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche¹⁴⁵ sono prorogate anche per l'anno 2006.

Esse stabiliscono, in particolare, l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF¹⁴⁶ nella misura del 6,5% e quella delle province nella misura dell'1% del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato.

35.13. Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP

(Art. 1, comma 165)

La sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP¹⁴⁷ è confermata sino al 31 dicembre 2006¹⁴⁸.

143 Per effetto di una modifica all'art. 43, comma 3, della legge n. 166 del 2002, che disponeva il termine del 31 dicembre 2002, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'art. 1, comma 507 della legge n. 311 del 2004.

144 Di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998.

145 Di cui all'art. 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002, già confermate per l'anno 2004 dall'art. 2, comma 18, della legge n. 350 del 2003 e per l'anno 2005 dall'art. 1, comma 65, della legge n. 311 del 2004.

146 Di cui all'art. 67, comma 3, della legge n. 388 del 2000, come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge n. 448 del 2001.

147 Già confermata sino al 31 dicembre 2005 dall'art. 1, comma 61, della legge n. 311 del 2004.

148 Salvo quanto disposto dal comma 175 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004.